

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4662 del 27/08/2026
Oggetto	Art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 - Ditta Marchesi Movimento Terra s.r.l., con sede legale in Via Fondovalle Savena n. 23, 40065 Comune di Pianoro (BO). Campagna di attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi mediante impianto mobile da svolgersi presso il cantiere sito in Comune di Soliera (MO) CAP 41019 via Modena-Carpi n. 49, n.119, foglio n. 47 mappale n. 234 - 305 - 219.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4873 del 26/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventisette AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 - Ditta Marchesi Movimento Terra s.r.l., con sede legale in Via Fondovalle Savena n. 23, 40065 Comune di Pianoro (BO). Campagna di attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi mediante impianto mobile da svolgersi presso il cantiere sito in Comune di Soliera (MO) CAP 41019 via Modena-Carpi n. 49, n.119, foglio n. 47 mappale n. 234 - 305 - 219.

Provvedimento con prescrizioni per lo svolgimento della campagna di attività

La dirigente responsabile di Arpae SAE di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

l'articolo 208 comma 15 del d.lgs.152/2006 relativo agli impianti mobili di smaltimento o di recupero rifiuti;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale n.673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

la Delibera della Giunta Regionale n.1197 del 21/09/2020 "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 9 maggio 2001, n. 15".

DATO ATTO CHE con comunicazione pervenuta ad ARPAE in data 06/08/2026, acquisita al PG n. 145220, la Ditta Marchesi Movimento Terra s.r.l. intende dare inizio alla campagna di attività di recupero rifiuti inerti mediante mezzo mobile da eseguirsi presso il cantiere sito in Comune di Soliera (MO) CAP 41019 via Modena-Carpi n. 49, n.119, foglio n. 47 mappale n. 234 - 305 - 219;

VISTA l'autorizzazione rilasciata da ARPAE con Determinazione n. DET-AMB-2026-1187 del 04/03/2026 all'impresa Marchesi Movimento Terra s.r.l. per la gestione dell'impianto mobile di vagliatura Marca POWERSCREEN WARRIOR 1200 numero serie PID TS010KHRHC6146;

RILEVATO CHE:

in data 11/08/2026 (Rif. prot. n.147283) la scrivente Agenzia ha chiesto ad AUSL - Dip. Sanità Pubblica e a Comune di Soliera di comunicare alla Scrivente se nel caso in esame rilevasse criticità tali da costituire motivo di diniego e, nel caso, di darne riscontro in tempo utile rispetto ai tempi di avvio della campagna di attività previsti dalle vigenti disposizioni;

non è pervenuto riscontro in merito da parte di AUSL e del Comune di Soliera;

VERIFICATO CHE:

l'attività di recupero rifiuti oggetto della comunicazione non è stata sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) secondo quanto previsto dalla lettera Zb) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come modificata dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 (Conversione in Legge, con modificazioni, del D. L. 31 maggio 2021, n. 77) in quanto di durata inferiore ai 90 giorni previsti per l'esclusione da tale procedura;

in data 03/08/2026 sono state pagate le spese istruttorie relative al presente procedimento mediante PagoPa;

PRECISATO:

che l'attività oggetto della comunicazione è riferita esclusivamente alla campagna di frantumazione dei rifiuti con relativa produzione di materie prime secondarie (ora end of waste), e che pertanto l'attività di raccolta dei rifiuti, nonché l'eventuale utilizzo degli end of waste per la realizzazione del sottofondo non è ricompresa nel presente provvedimento;

che:

- la classificazione e caratterizzazione del rifiuto da trattare spetta al produttore del rifiuto e non è oggetto del presente provvedimento;
- a tal proposito si ricorda che il campionamento del rifiuto deve essere effettuato con le specifiche della norma UNI 10802:2013 e che la classificazione della pericolosità del rifiuto deve essere effettuata ai sensi della Dec. 955/14, del Reg. 1357/14 e del Reg. 997/17;
- la conformità alle norme sopra specificate deve risultare dal certificato analitico relativo;

DATO ATTO CHE:

con Deliberazione del Direttore Generale n.12/2025 è stato confermato alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

con Deliberazione del Direttore Generale n.13/2025 è stato conferito alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena;

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1185 del 16/07/2025 è stato conferito all'Ing. Ferrecchi Paolo l'incarico di Direttore Generale di Arpae;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA:

di prendere atto, ai sensi dell'art.208 comma 15 del d.lgs.152/06, della comunicazione di campagna di attività in oggetto da eseguirsi presso il cantiere sito in Comune di Soliera (MO) CAP 41019 via Modena-Carpi n. 49, n.119, foglio n. 47 mappale n. 234 – 305 - 219 da parte della ditta Marchesi Movimento Terra s.r.l. mediante impianto

mobile di vagliatura Marca POWERSCREEN WARRIOR 1200 numero serie PID TS010KHRHC6146, **nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

1. l'attività di recupero R5 dovrà riguardare esclusivamente i **rifiuti** individuati dal codice **EER 170504**, stimati in circa **8.500 tonnellate** (5.000 m³ circa), presenti nell'area in oggetto;
2. al fine di gestire le problematiche legate alle emissioni in atmosfera e al potenziale inquinamento del suolo, devono essere previste le seguenti misure:
 - dotare il cantiere degli opportuni accorgimenti per minimizzare la dispersione di polveri in atmosfera, incluse schermature e/o coperture temporanee;
 - la bagnatura dei rifiuti e dei cumuli mediante impianto di irrigazione mobile;
 - una zona di stoccaggio dei rifiuti prodotti in cassoni scarrabili separati per le varie tipologie di rifiuti;
3. prima di procedere alle opere di demolizione, dovrà essere valutata la potenziale presenza di materiale contenente amianto e, qualora se ne accerti la presenza, si dovrà dare preventivamente corso alle opportune operazioni ed interventi di bonifica ai sensi delle norme vigenti dandone tempestiva informazione alla scrivente;
4. al fine di permettere eventuali controlli durante lo svolgimento della campagna di attività, dovrà essere trasmessa ad **ARPAE (SAE di Modena e Presidio Territoriale di Carpi)** e al **Comune di Soliera** apposita comunicazione via pec con indicazione del giorno in cui avranno inizio le operazioni di recupero e della data prevista per la loro conclusione;
5. l'attività di recupero rifiuti dovrà essere svolta nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione rilasciato da ARPAE con Determinazione n. DET-AMB-2026-1187 del 04/03/2026;
6. entro **30 giorni dal termine della campagna** di attività dovrà essere trasmessa all'Unità Autorizzazioni Rifiuti di questa Agenzia una **relazione di fine lavori** che individui:
 - periodi di effettivo svolgimento dell'attività;
 - quantitativi dei rifiuti effettivamente avviati a recupero mediante impianto mobile;
 - quantitativi (in tonnellate e metri cubi), caratteristiche (conformità alle specifiche tecniche previste dall'Autorizzazione ed eventuale Dichiarazione di Conformità) e destinazione delle materie prime seconde (ora end of waste) prodotte dall'attività di recupero;
 - tipologie e quantitativi dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e indicazione dei successivi impianti di smaltimento/recupero cui sono stati conferiti.
7. la campagna di attività dovrà avere una durata inferiore a novanta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno (ai sensi della lettera zb) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06);

Entro il termine di 180 giorni dovranno essere avviate e concluse tutte le attività di recupero rifiuti. Eventuali proroghe del termine sopra descritto potranno essere concesse dalla scrivente Agenzia su richiesta motivata della ditta in oggetto.

È fatto salvo quanto di competenza di AUSL e del Comune di Soliera in materia urbanistico-edilizia e di impatto acustico. **Si precisa in particolare che l'attività di recupero rifiuti oggetto del presente Provvedimento non può essere svolta in assenza di autorizzazione comunale in deroga ai limiti di accettabilità del rumore ai sensi della vigente normativa, qualora prevista.**

Si dà atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni ambientali e Energia
di ARPAE Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.